



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N. 56 del 11/11/2020

OGGETTO: *Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente PROROGA Ordinanze Sindacali n. 48 del 14/10/2020 e n. 49 del 15/10/2020 causa emergenza epidemiologica da COVID-19.*

IL SINDACO

Premesso che attualmente sul territorio comunale, avviene lo svolgimento del mercato settimanale, in via Osanna zona mercatale nel giorno del Venerdì;

Visto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 che estende al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in particolare dal Ministero della Salute;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 04 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 14 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 15 ottobre 2020;

Viste tutte le linee guida emanate per il contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19);

Considerato che, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale e comunale, rende il pericolo dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo aumento dei casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di apposito DPCM in data 13/10/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale da COVID-19" con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", è stato disposto "sull'intero territorio nazionale dal 13/10/2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" nonché l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la sospensione temporanea del suddetto mercato;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure organizzative precauzionali maggiormente idonee ed adeguate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ed evitare assembramenti di persone, in maniera da garantire e salvaguardare la salute personale degli stessi operatori commerciali e degli avventori;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Considerato l'attuale carenza di personale adeguato alla vigilanza e verifica degli ingressi contingentati nell'area adibita la mercato settimanale;

Per tutto quanto sopra richiamato, considerato e visto

PROROGA

Con decorrenza dal 14/11/2020 e fino a nuove disposizioni le seguenti Ordinanze Sindacali:

- a) n. 48 del 14/10/2020 (*SOSPENSIONE delle attività commerciali all'interno del mercato settimanale di venerdì sito in via Osanna – zona mercatale*);
- b) n. 49 del 15/10/2020 (*l'INIBIZIONE all'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni*).

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



Il Vice Sindaco
Giovanni ALOIA